



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

1° DIPARTIMENTO

AFFARI LEGALI, RISORSE UMANE, PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA E
PARTECIPAZIONI AZIONARIE

U.O. "Trattamento Giuridico e Gestione del Personale"

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N° 61 DEL 20.06.2011

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di gg. 62 di congedo straordinario all'Esecutore Amm.vo cat. Economica B5 Sig.ra Pirrone Giovanna, nata il 22/11/1952, dal 01/07/2011 al 31/08/2011, (Matr.673) ai sensi dell' art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000, introdotto dall'art.80 comma 2 della legge 388 del 2000 e del D.L.vo 151/2001, art. 42 commi 5 e 6.

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza del 14/06/2011, protocollata in data 16.06.2011 al n°0022094/11 con la quale l'Esecutore Amm.vo Cat. economica B5 Sig.ra Pirrone Giovanna ha chiesto di poter usufruire di gg. 62 di congedo straordinario a decorrere dal 01/07/2011, ai sensi dell'art.4 comma 4 bis della legge 53/2000, per assistere il figlio Emanuele maggiorenne convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno presso struttura pubblica o privata specializzata;

VISTO il Verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell' handicap dal quale risulta che Moschella Emanuele è persona con handicap in situazione di gravità;

CONSIDERATO che il Sig. Moschella Antonino, coniuge della Sig.ra Pirrone Giovanna, ha già usufruito di gg.30 di congedo straordinario di cui sopra;

LETTO l'art. 4 comma 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n°388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" che ha integrato, con l'aggiunta del comma 4 bis, la disciplina dei congedi per eventi e cause particolari introdotta dall'art.4 della legge n°53/2000, mediante la previsione di un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari, della durata massima di due anni complessivi fra madre e padre, finalizzato all'assistenza dei figli che risultino portatori di handicap in situazione di gravità accertata da almeno 5 anni;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24.12.2003, n°350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell' handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTA la circolare INPDAP N° 2 del 10/01/2002;

VISTA, altresì, la circolare INPDAP N° 22 del 25/10/2002, nella quale a seguito di una riconsiderazione interpretativa, sono emanate le nuove direttive a parziale rettifica delle istruzioni già contenute nelle precedente circolare n° 2/2002 sopraccitata;

VISTA l'informativa ARAN – scheda n° 5 (Disabili) che tra l'altro recita: trattamento economico: durante i periodi di congedo spetta una indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita omissis.....

L'indennità viene rapportata a mesi e a giorni in misura proporzionale, se richiesta e fruita per periodi frazionati.....Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio né del TFR (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003). I contributi da versare all' INPDAP dovranno essere commisurati alla indennità percepita. Troverà applicazione l'Istituto della contribuzione figurativa solo se la indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art.2 d. lgs n°564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie (INPDAP, informativa n° 30 del 21.07.2003);

VISTI i commi 5 e 6 dell'art. 42 del D.L.vo 151/2001;

VISTA, altresì, la circolare INPDAP n°31 del 12.05.2004 che tra l'altro recita:....omissis....Si chiarisce che il periodo di congedo, durante il quale è prevista la corresponsione di un'indennità pari all'ultima retribuzione mensile percepita dal lavoratore comprensiva dei ratei di 13^a mensilità, altre eventuali gratifiche e premi o indennità non legati alla presenza.....incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie”;

CONSIDERATO, altresì, che la Sig.ra Pirrone Giovanna ha già usufruito di giorni 394 di congedo straordinario ai sensi dell'art.4 comma 4/bis della legge 53/2000;

CHE, sommando i suddetti giorni 394 agli attuali 62 e ai gg. 30 usufruiti dal coniuge, la dipendente totalizzerà gg.486 di congedo straordinario;

CHE pertanto la domanda della stessa può essere accolta, in quanto la durata massima del suddetto congedo è di anni 2 nell'arco della vita lavorativa;

VISTA la L.R. n°48 dell'11.Dicembre 1991;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art.6 della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla Regione Siciliana della Legge Regionale n°23 del 07.09.1998;

DETERMINA

AUTORIZZARE, per i motivi espressi in narrativa, la Sig.ra Pirrone Giovanna, Esecutore Amm.vo Cat. Economica B5 ad usufruire di gg. 62 di congedo straordinario, ai sensi dell'art.4 comma 4 bis.della legge 53/2000, introdotto dall'art. 80, comma 2 della legge 388/2000 e D.L.vo n° 151/2001 art. 42, commi 5 e 6 a decorrere dal 01/07/2011 e fino al 31/08/2011 per assistere il figlio Emanuele maggiorenne, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

DURANTE tale periodo alla dipendente spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita;


Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità, ma incide negativamente ai fini della maturazione delle ferie

Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza, non è invece valutabile né ai fini del trattamento di fine servizio (Indennità premio di servizio ed indennità di buonuscita) né del TFR (Informativa INPDAP n°30 del 21.07.2003);

INVIARE copia della presente determinazione dirigenziale agli Uffici di Ragioneria per gli ulteriori adempimenti di competenza;

Il presente provvedimento è già esecutivo a norma di legge.

Il Responsabile U.O.
(Dott. Antonino Castriciano)



IL DIRIGENTE
(Avv. Antonino Calabrò)

